# ALLEGATO F

# FASCICOLO CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI

# Parere Consiglio Comunale

n.	prot.	data	richiedente	sintesi	parere ufficio	Parere sintetico uf	ficio I	Parere	Consiglio
							(	Comunale	
2		2021	Provincia di Pisa  Garabini + Rustici	_ ·	L'osservazione non necessita di controdeduzioni. in quanto la soluzione progettuale proposta ha lo scopo di minimizzare l'impatto sulla proprietà ed è stata già verificata in sede di		che Non di		
3	23855	07.03. 2021	Regione Toscana	aree di vincolo paesaggistico di cui all'Art. 136 del Codice,	In relazione al punto 3 si conferma che la Variante elimina la Previsione del Piano di Recupero Al fine di rispondere alla richiesta di assicurare il rispetto delle prescrizioni della relativa scheda di vincolo del PIT/PPR nel capitolo 8. Modalità attuative e prescrizioni, nelle aree oggetto di Vincolo paesaggistico viene introdotta la seguente frase:  In sede di progetto dovrà essere assicurato il rispetto delle prescrizioni della relativa scheda di vincolo del PIT/PPR	contributo accoglibile come	sia da		

# Paesaggio

Il Contributo come il precedente richiede in particolar modo di inserire nelle aree ricadenti nelle aree vincolate le disposizioni del PIT-PPR

**Settore Tutela Riqualificazione e Valorizzazione del** Si ritiene il contributo **ACCOGLIBILE** con le seguenti modifiche:

Viene inserita nel capitolo 8 Modalità attuative e prescrizioni, nelle seguenti aree:

- 4. Variante Abetone
- 5. Parcheggio Putignano

6 Parcheggi lungo via Mazzei e via San Biagio in Cisanello,

la seguente frase:

La progettazione dovrà comportare modifiche migliorative anche attraverso l'uso eventuale di corredi vegetazionali - arredi urbani — impianto di illuminazione e finiture appropriate al contesto.

Si prevede l'accoglimento della prescrizioni di cui al punto 7. Rotatoria via due Arni – via Rook loc. Barbaricina inserendo la seguente frase:

Nella progettazione delle opere si rende necessario ottemperare alle seguenti prescrizioni di cui alla scheda di vincolo del PIT-PPR relativa al D.M. 26/03/1960 G.U. 83 del 1960a:

- 3.c.2.. Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono ammessi a condizione che:
- siano armonici per forma, dimensioni, orientamento, con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto territoriale;
- sia garantita qualità insediativa attraverso un'articolazione equilibrata tra spazi aperti e costruito con particolare riferimento alla qualità progettuale degli spazi di fruizione collettiva

## **Genio Civile Valdarno inferiore \_1**

#### **Genio Civile Valdarno inferiore \_2**

Per l'area comunale di Via della Qualquonia, la variante urbanistica prevede l'"adeguamento cartografico relativo ad aree ed immobili di proprietà comunale che si rende necessario per garantire interventi sul patrimonio edilizio esistente ed in particolare sulla chiesa, attualmente sconsacrata, di Sant'Antonio in Qualquonia." In particolare, con la previsione verrà eliminata la necessità di procedere ad interventi mediante Piano di Recupero.

Nella cartografia del Piano di Gestione del Rischio di (elevata), dovranno pertanto essere verificate le prescrizioni che derivano dalla L.R. 41/2018.

Per i comparti invece riconducibili all'area di Cisanello (Parco Centrale, area via Paradisa, Parcheggio via Mazzei, Parcheggio via delle Torri) e ricadenti in pericolosità da alluvione P.1, si individua la presenza di un tratto di reticolo minore appartenente al Reticolo idrografico e di gestione di cui alla L.R. 79/2012.

Tale tratto di reticolo, per gran parte tombato ed

## Area Qualquonia

Dovendo individuare puntualmente, ai fini della gestione del rischio idraulico, quali siano le contributo opere da realizzare sul patrimonio edilizio esistente che consentano la piena attuazione delle | necessiti trasformazioni edilizio-urbanistiche nel rispetto della L.R. 41/2018, si segnala rileva che gli controdeduzioni interventi edilizi consentiti sulla chiesa attualmente sconsacrata di Sant'Antonio in Qualquonia (trattandosi di immobile vincolato ai sensi del D. L.gvo 42/2004) non potranno spingersi oltre il restauro conservativo: tale categoria di intervento non rientra tra quelle normate dalla L.R. 41/2018.

#### Area Cisanello

A tal riguardo, facendo seguito a quanto già concordato nelle riunioni intercorse tra questa Alluvioni (P.G.R.A.) l'area ricade in pericolosità idraulica P.3 Amministrazione, il Consorzio di Bonifica Basso Valdarno ed il Settore Genio Civile Valdarno Inferiore, si conferma l'intenzione di voler procedere alla richiesta di derubricazione dei fossi afferenti al nuovo impianto idrovoro in realizzazione in località Cisanello, in considerazione del fatto che essi perderanno la loro funzione di elementi facenti parte del sistema drenante alveato del bacino idrografico ed acquisiranno connotazione di reticolo di drenaggio urbano.

> Per quanto riguarda il Deposito delle Indagini geologiche di supporto alla Variante - Deposito n. 451 del 30/12/2020 si specifica che tale controllo come da lettera di prot. 37009 del 14.04.2021 ha dato Esito Positivo.

Si ritiene che contributo sia accoglibile come da modifiche indicate

ritiene che Non

interferente con il territorio urbanizzato, risulta essere un elemento conoscitivo sulla base del quale valutare l'aspetto idraulico della zona ai sensi del punto B.4 delle Direttive di cui al DPGR 5/R 2020, e pertanto, su di esso dovranno essere predisposti gli opportuni approfondimenti idrologico-idraulici.	
Servizi pubblici locali, Energia e inquinamento  In relazione al contributo della Regione Toscana, relativamente alle componenti ambientali, con il quale si danno indicazioni di carattere generale ai fini della coerenza e compatibilità con gli atti della programmazione e pianificazione regionale si specifica che lo stesso è da considerarsi quale supporto all'incremento al quadro conoscitivo della Variante in oggetto.	Si ritiene che il contributo Non necessiti di controdeduzioni.

10.03.	Consigliere	L'osservazione si concentra su due aree della Variante	Ex Lottizzazione Paradisa	Si ritiene l'osservazione
2021	Francesco Auletta – Teresa	adottata:	Per quanto riguarda l'osservazione relativa all'area si specifica:	PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
	Arrighetti – Tiziana Nadalutti – Federico Olivieri		Per mero errore materiale nel capitolo della relazione tecnica sostituendo il termine <b>pubblico con il termine generale</b> effettivamente utilizzato nel capitolo 1.3.1.4.	
		Comunale via della Qualquonia  Relativamente all'area <b>Ex Lottizzazione Paradisa</b> richiede in particolare:	Le norme tecniche del regolamento urbanistico del Comune di Pisa e più precisamente al Capo 1.3.1.1 – Aree ed attrezzature di interesse generale individuano diverse tipologie di aree tra loro assimiliate in ragione della specifica destinazione; il R.U. così le indica:	
		di destinare a verde pubblico, soggetto ad esproprio, tutta l'area che costituiva le opere di urbanizzazione	- Art. 1.3.1.1 – Fasce boscate;	
		della lottizzazione nella Convenzione originaria;	- Art. 1.3.1.2 – Aree a verde attrezzato:	
		· di eliminare di conseguenza il cambio di destinazione di uso a "servizi di interesse generale" per la parte dell'area	- Art. 1.3.1.3 – Aree a verde sportivo	
		interessata dal punto 2 della Variante;	- Art. 1.3.1.4 – Altre attrezzature.	
		di inserire, per tutta l'area oggetto della originaria convenzione, la prescrizione che venga mantenuta totalmente permeabile e che vengano implementate le	La caratteristica che accomuna queste tipologie di aree è la possibilità offerta al privato di realizzare gli interventi, previa sottoscrizione di specifica convenzione.	
		alberature ad alto fusto, per configurarla come area verde e di forestazione urbana, aperta all'uso pubblico;	Ne deriva che la destinazione a Verde attrezzato impressa dal vigente Regolamento non rientra tra gli standard di cui al DM 1444/68 (che parla chiaramente di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport); quindi non è corretto affermare che la Variante adottata incide sulla dotazione di aree a standard di cui al DM suddetto in quanto l'area (a partire dal R.U. del 2001) non costituisce un'area a standard collegata, in questo caso, ad una lottizzazione ma un'area destinata ad attrezzature generali, categoria che racchiude, ai sensi del vigente R.U.) tra le altre sia la destinazione a Verde Attrezzato che la destinazione a Strutture Sanitarie ed assistenziali.	
			Si ritiene l'osservazione PARZIALMENTE ACCOGLIBILE:	
			1. con modifica alla relazione tecnica – modalità attuative e più precisamente al cap - 5. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI - 2. Area Ex Lottizzazione Paradisa che preveda la sostituzione di "interesse pubblico" con "interesse generale".	
			2. con modifica alla relazione tecnica – modalità attuative e più precisamente al cap. 8. MODALITA' ATTUATIVE E PRESCRIZIONI – 2 2. Area Ex Lottizzazione Paradisa introducendo nella tabella che norma il P.C. 7.7/C - OGGETTO DELL'INTERVENTO O DEL CONVENZIONAMENTO il quale ai fini della utilizzazione della struttura un ulteriore punto (punto 3): La convenzione con il Comune dovrà, prevedere in ottemperanza all'art. 1.3.1.4 comma 6 ed in particolare, in relazione all'attività prevista, i modi, le forme ed i limiti dell'utilizzazione della struttura al fine di garantire l'effettivo interesse generale.	
			In relazione al contributo relativo alla osservazione del Consigliere Auletta sulla lottizzazione di via Paradisa (variante opere pubbliche e di interesse pubblico ) relativamente al Documento preliminare VAS si specifica quanto segue:	
			L'osservazione, tra altre cose, fa riferimento al documento preliminare (DP) inviato con nota prot. 98550 del 23/10/2020 al nucleo comunale per le valutazioni ambientali per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS della variante. L'osservazione riporta una parte del DP estrapolata dal capitolo 5 "Caratteristiche degli effetti ambientali" dove, attraverso una tabella vengono sinteticamente esposti gli effetti delle nuove previsioni su una serie di componenti ambientali.	

Come indicato nel DP l'attività valutativa è disciplinata da un preciso quadro normativo ed è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani, o loro modifiche, siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione in modo da assicurare che le decisioni siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile. Il DP, conseguentemente, nel citato capitolo 5, ha evidenziato secondo il principio di massima precauzione tutti i possibili effetti ambientali derivanti dalla realizzazione della proposta di variante allo scopo di individuare le pressioni esercitate e i possibili effetti sulle componenti ambientali senza tenere conto delle misure di mitigazione e delle scelte progettuali e realizzative volte a eliminare o a mitigare i potenziali effetti negativi emersi. Tali effetti sono stati dapprima esposti in una tabella di sintesi (dalla quale è stata estratta quella riportata nell'osservazione) e successivamente sono stati illustrati in dettaglio anticipando, per quanto possibile a livello di variante urbanistica, alcune considerazioni di merito utili allo svolgimento delle fasi successive del procedimento. Tali fasi, tutte già svolte, principalmente prevedono: la consultazione dei Soggetti competenti in materia ambientale, avviata con nota prot. n. 100706 del 30.10.2020, trasmessa mediante PEC, ai sensi dell'art. 22, comma 3, della LR 10/2010; la valutazione degli esiti della consultazione; la decisione sulla assoggettabilità o meno della variante alla valutazione appropriata; il tutto a cura dell'Autorità competente per la VAS. Il 18/12/2020 il Nucleo Comunale per le Valutazioni Ambientali del Comune di Pisa, autorità competente per la VAS, tenuto conto dei contributi pervenuti, ha emesso apposito verbale di esclusione del procedimento dalla effettuazione della valutazione appropriata stabilendo altresì che le prescrizioni e le indicazioni contenute nei contributi pervenuti, assieme a quelle elaborate dal Nucleo stesso, siano recepiti nel proseguo dell'iter di progettazione e nelle fasi attuative dell'intervento, ritenendo l'insieme di tali misure (tutte riportate per esteso nel verbale di esclusione, al quale si rimanda per la loro integrale lettura) adeguato ad escludere effetti rilevanti sull'ambiente e ad eliminare o ridurre sufficientemente residui effetti negativi sull'ambiente.

5	25280	11.03. 2021	Consigliere Biondi Marco	L'osservazione richiede di modificare la retinatura dell'area scoperta posta a nord della chiesa sconsacrata di Sant'Antonio in Qualquonia, indicata nella Variante adottata come retinatura corrispondente al punto 10.4 delle NTA "Aree di pertinenza passibili di trasformazione a parcheggi", con la retinatura corrispondente al "10.1 Giardini di pregio storico-architettonico od ambientale"", in relazione ad una destinazione d'uso che garantisca il mantenimento del verde, l'uso pubblico nonché la tutela del monumento di cui l'area è pertinenza.  L'osservazione richiede di modificare la retinatura dell'area scoperta posta a nord della chiesa sconsacrata di Sant'Antonio in Qualquonia, indicata nella Variante adottata come retinatura corrispondente al punto 10.4 delle NTA "Aree di pertinenza passibili di trasformazione a parcheggi", con la retinatura corrispondente al punto 10.3	un'apposita sezione così articolata: La ex chiesa di Sant'Antonino e attiguo terreno pertinenziale di via della Qualquonia sono soggetti a Vincolo Architettonico di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 42/2004 (decreto 22.10.2008).  Inoltre viene modificato il successivo capitolo:  Per quanto riguarda l'area del Parcheggio di via Mazzei e la ex Chiesa di Sant'Antonino è necessaria l'acquisizione, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 42/2004, dell'autorizzazione da parte della Soprintendenza.  In ragione di ulteriori verifiche effettuate sull'area si ritiene più idonea all'area la retinatura corrisponde al punto 10.3 dell'art. 4 – Disciplina del Centro Storico.	l'osservazione accoglibile come	che sia da
6	25497	11.03. 2021	Osservazione Ufficio		In ragione di ciò si ritiene l'osservazione <b>ACCOGLIBILE</b> con conseguente modifica della relazione tecnica, al Capitolo 5 – 2 Area ex lottizzazione Paradisa, con <b>l'indicazione delle</b> particelle catastali ancora nella disponibilità dei proprietari sia in forma tabellare che	l'osservazione	che sia da
7	25505	11.03. 2021	Borgianni Tommaso	L'osservante fa presente che sull'area oggetto di esproprio è presente un contatore dell'acqua.  Inoltre richiede il pagamento dell'esproprio dell'area non	realizatione dell'opera stessal		che non di

	come area agricola.	Il risarcimento dell'esproprio sarà verificato in sede di approvazione del progetto.
		Si specifica che la progettazione del Parcheggio è stata ampiamente condivisa con i proprietari delle aree.
		Si ritiene che l'osservazione <b>non necessiti di controdeduzioni.</b>